

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell art. 36, comma 2.a, D.lgs.n. 50/2016, del servizio Di assistenza educativa scolastica in favore di disabili sensoriali a Cooperativa Sociale Biscroma Onlus - Canzo. Periodo 9 Gennaio/30 Giugno 2017. Spesa complessiva euro 1.548,00 Codice C.I.G. Z191CABB85

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE.

- la Legge 67/1993, art. 5, reca disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale, confermando l'attribuzione alle Province delle funzioni già previste dalla Legge 142/90 per quanto concerne gli interventi in materia di disabilità sensoriale;
- la Legge Regionale 34/2004 "Politiche regionali per i minori", ex art. 4 comma 5, lett. E), prevede che le Province continuino ad esercitare le funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente in materia di persone con disabilità sensoriali;
- la Legge Regionale 3/08 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", art. 12, comma 1, lett. E), riconferma le sopraccitate funzioni.

ATTESO CHE:

- nelle more dell'applicazione della Legge 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni", la competenza attualmente in capo alle Province per quanto attiene i servizi sociali non è ancora stata demandata ad altri Enti;
- l'art. 1 della suddetta Legge 56/2014 prevede che le funzioni di competenza regionale che, nell'ambito del processo di riordino, siano trasferite dalle Province ad altri Enti territoriali continuino ad essere esercitate dalla Province stesse fino alla data dell'effettivo avvio d'esercizio da parte dell'Ente subentrante;
- la Legge regionale 08.07.2015, n. 19, ha disciplinato la riforma delle autonomie, in attuazione della citata Legge 56/2014, prevedendo la conferma in capo alle Province delle funzioni già conferite (tra le quali i servizi per i disabili), con la sola eccezione di quelle in materia di agricoltura, caccia e pesca, trasferite alla Regione;
- la Provincia di Como, con delibera presidenziale n. 38 in data 16.08.2016, immediatamente eseguibile, ha approvato lo schema di Accordo bilaterale con la Regione Lombardia, per la gestione delle funzioni regionali delegate in attuazione della L.R. 19/2015, Accordo che è stato formalmente firmato dalle parti in data 5.9.2016;

CONSIDERATO CHE:

- l'Accordo bilaterale è in scadenza in data 31.12.2016 e, ad oggi, nessuna disposizione è giunta da parte di Regione Lombardia in ordine ad una proposta di rinnovo dello stesso per l'anno 2017;
- che comunque, ai sensi della Legge 56/2014, comma 89, la Provincia di Como deve continuare a garantire i servizi relativi all'esercizio delle funzioni non fondamentali di competenza Regionale fino all'effettivo passaggio delle stesse al fine di non recare danno all'utenza;

VISTI

- la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che, all'art. 23, recita : "*Le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale sulla base della disabilità e che i bambini con disabilità non siano esclusi dall'istruzione primaria obbligatoria gratuita o dall'istruzione secondaria in base alla disabilità*";
- la Costituzione della Repubblica italiana e in particolare:
 - L'art. 2 che sancisce il riconoscimento dei diritti inviolabili di ogni essere umano;
 - L'art. 3, che riconosce la pari dignità sociale di tutti i cittadini e prevede inoltre l'impegno dei pubblici poteri a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo delle personalità individuale;
 - L'art. 34, comma 1, che proclama che la scuola è aperta a tutti
 - L'art. 38, comma 3, che prevede che i disabili hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale;
- la costante giurisprudenza in materia di diritto all'istruzione dei disabili, in particolare la sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010, che stabilisce che "...il diritto del disabile all'istruzione si configura come diritto fondamentale", per cui deve essere assicurato attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione", come il docente specializzato o

l'educatore, evidenziando altresì come vi siano diverse forme di disabilità, e che per ognuna di esse sia necessario individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona;

DATO ATTO che, nel contesto determinatosi rispetto alle Province a seguito della Legge 56/2014, è stato ed è attualmente estremamente difficoltoso programmare gli interventi a favore degli alunni disabili, nonché effettuare procedure di gara al fine della individuazione dei soggetti affidatari dei servizi cui gli stessi hanno diritto, per le seguenti ragioni:

- prima della partenza dell'anno scolastico 2016/2017 avvenuta a settembre, non è stato possibile espletare una gara d'appalto per tutto l'anno scolastico in quanto la Delega regionale è pervenuta solo nel mese di agosto 2016, con firma dell'Accordo bilaterale in data 5.9.2016;
- La Provincia di Como non poteva approvare il Bilancio 2016 non essendovi ancora le condizioni, che si sono verificate successivamente con approvazione del Bilancio 2016 in data 16.11.2016;
- inoltre le Province non dispongono di Bilancio pluriennale né di certezza di risorse statali o regionali per gli anni successivi al 2016, con impossibilità di programmare su un arco temporale che andasse oltre il 31.12.2016;
- il referendum indetto per il 4.12.2016 avrebbe potuto apportare modifiche all'assetto costituzionale determinando l'eliminazione delle Province dalla carta costituzionale stessa, con il venir meno delle sue attuali competenze e funzioni;
- l'obbligo, comunque, pur in tale complesso contesto in progressiva evoluzione, di dare un servizio ai cittadini disabili in quanto il diritto all'istruzione è diritto costituzionalmente garantito e per garantire tale diritto la costituzione stessa prevede che siano rimossi tutti gli ostacoli;

RITENUTO, per tutto quanto sopra e in relazione all'imminente ripresa del 9 gennaio 2017 dell'anno scolastico 2016-2017, di procedere per motivi di somma urgenza, nel rispetto delle leggi relative ai diritti dei disabili e per non recare danno all'utenza e conseguenti danni patrimoniali alla Provincia di Como, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2.a, D.lgs. n. 50/2016, di parte del servizio per il periodo gennaio/giugno 2017, fino al termine delle lezioni scolastiche come stabilito per i diversi ordini dalla Regione Lombardia ;

CONSIDERATO in particolare che un mutamento del soggetto affidatario del servizio in corso d'anno scolastico avrebbe potuto recare grave danno all'utenza, in quanto nel caso di aggiudicazione ad altro soggetto diverso da chi ha gestito il servizio fin dal mese di settembre 2016, sarebbe cambiato l'educatore/educatrice, venendo quindi meno il fondamentale ed indispensabile rapporto con l'utente, il quale avrebbe potuto regredire nell'apprendimento ed nello sviluppo della personalità, con lesione di un diritto costituzionalmente garantito;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP e non sono presenti offerte di servizi analoghi sul MEPA;

RITENUTO opportuno avvalersi, per lo svolgimento del servizio di che trattasi, della Cooperativa Sociale Biscroma Onlus, con sede in Canzo (Co), via Paradiso 3/F (CF. 03056220134), che ha già positivamente gestito in passato il medesimo servizio per i medesimi utenti, senza dar luogo a controversia o contestazione alcuna e che vanta documentata esperienza e professionalità adeguate nel rispetto delle vigenti normative;

VISTO il relativo disciplinare d'incarico, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A con il monte ore assegnato per l'utente cui è riferito il servizio;

RILEVATO CHE la con comunicazione in data 12.12.2016 – in atti d'ufficio - la suddetta Cooperativa ha espresso la propria disponibilità all'affidamento dell'incarico, con indicazione del costo orario e del numero delle ore totali relative all'utente che verrà seguita;

VISTI

- l'art 36 – comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e dato atto a riguardo che il presente provvedimento è finalizzato, mediante utilizzo dello strumento dell'affidamento diretto, a garantire l'esercizio da parte dei disabili sensoriali del diritto costituzionalmente garantito all'istruzione, stanti le costanti pronunce della giurisprudenza che sanzionano gli Enti inadempienti;

- l'art. 163, comma 1, del TUEL che disciplina l'esercizio provvisorio, e dato atto a tale riguardo non viene rispettato il limite di spesa dell'impegno mensile in dodicesimi essendo una spesa tassativamente regolata dalla legge, stante che il presente provvedimento è finalizzato a garantire l'esercizio da parte dei disabili sensoriali del diritto costituzionalmente garantito all'istruzione per l'intero periodo scolastico gennaio/giugno 2017 e stanti le costanti pronunce della giurisprudenza che sanzionano gli Enti inadempienti;

RICHIAMATA la deliberazione n. 42 del 16.11.2016 immediatamente eseguibile con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio 2016;

DATO ATTO CHE la spesa complessiva per lo svolgimento dell'incarico di che trattasi ammonta a € 1.548,00 e rientra nei limiti delle disponibilità del bilancio definitivo approvato per l'anno 2016;

DETERMINA

per il titolo e le motivazioni richiamati nelle premesse:

- 1) D'APPROVARE l'affidamento a Cooperativa sociale Biscroma Onlus con sede in Canzo (Co), Via Paradiso 3/F (C.F. 03056220134) dell'incarico per la gestione del servizio d'assistenza educativa in favore d'alunni disabili sensoriali, per il periodo gennaio/giugno 2017, con riferimento al periodo delle lezioni scolastiche secondo il calendario della Regione Lombardia;
- 2) D'APPROVARE contestualmente il relativo Disciplinare, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A, che prevede una spesa complessiva pari € 1.548,00;
- 3) D'IMPUTARE la spesa di cui al precedente punto 2) alla missione 12 -programma 02 - Cap. 10050/0 – codice del piano dei conti integrato 1030211 - Macro livello IV dell'Esercizio finanziario 2017;
- 4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Segreteria Generale ed al Settore Finanziario, per i successivi adempimenti di competenza.

DISCIPLINARE D'INCARICO

**PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2.A, D.LGS. N. 50/2016
DEL SERVIZIO D'ASSISTENZA EDUCATIVA IN FAVORE DI DISABILI SENSORIALI
PERIODO: 9.1.2017 – 30.6.2017**

PREMESSO CHE:

- la Legge 67/1993, art. 5, reca disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale, confermando l'attribuzione alle Province delle funzioni già previste dalla Legge 142/90 per quanto concerne gli interventi in materia di disabilità sensoriale;
- la Legge Regionale 34/2004 "Politiche regionali per i minori", ex art. 4 comma 5, lett. E), prevede che le Province continuino ad esercitare le funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente in materia di persone con disabilità sensoriali;
- la Legge Regionale 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", art. 12, comma 1, lett. E), riconferma le sopraccitate funzioni.

TRA

la Provincia di Como, con sede in Como – Via Borgo Vico n. 148, C.F. 80004650133, nella persona del Dirigente del Settore Servizi Sociali, Sanità e Pari Opportunità, dr. Rodolfo Di Gilio,

E

Cooperativa Sociale Biscroma Onlus, con sede in Canzo (Co) – Via Paradiso n. 3/F (C.F.03056220134) nella persona del rappresentante legale, Bianchi Lucilla, di seguito denominata "Cooperativa",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La Provincia di Como, come sopra rappresentata, affida, ai sensi dell'art. 36, comma 2.a, D.Lgs. 50/2016, l'incarico per la gestione del servizio d'assistenza educativa scolastica in favore di alunni disabili sensoriali, per il periodo 9 gennaio 2017 – 30 giugno 2017, per un numero massimo di 72 ore.

Art. 2

Le attività oggetto dell'incarico sono di seguito specificate:

- attività educative finalizzate alla crescita dell'autonomia personale e della socializzazione, all'utilizzo degli spazi e dei servizi disponibili all'interno della struttura scolastica, al potenziamento delle abilità residue;

- guida ad un corretto comportamento nel contesto scolastico, finalizzato al rispetto delle regole;
- supporto all'insegnante di sostegno, nelle modalità concordate con lo stesso e nel limite delle ore assegnate settimanalmente dalla Provincia al singolo alunno disabile;
- accompagnamento dell'alunno disabile nei diversi momenti della vita scolastica: gite, intervalli, mensa, uscite didattiche, feste, visite guidate e qualunque altra iniziativa prevista dalla scuola nel limite delle ore settimanali assegnate dalla Provincia al singolo alunno disabile;

La figura professionale che esplica il servizio deve essere un assistente-educatore in possesso di adeguato titolo di studio. Sono considerati tali: il diploma di Scuola Magistrale ed equipollenti, di Educatore professionale, la Laurea in Scienze dell'educazione, un diploma di Scuola media superiore e l'esperienza di almeno un anno lavorativo nei servizi per i disabili.

La Cooperativa s'impegna a rispettare, nei confronti del personale utilizzato, tutti gli oneri diretti derivanti dal CCNL delle Cooperative sociali attualmente in vigore e gli oneri indiretti, quali assicurazioni previdenziali ed assistenziali, costi di gestione, spese contrattuali, imposte e tasse ed a garantire idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Art. 3

Spetta alla Provincia di Como il compito di stabilire eventuali variazioni in ordine a:

- soggetti disabili ammessi al servizio;
- modificazione del monte ore settimanale;
- recupero delle ore settimanali non effettuate a causa di malattia o altro impedimento da parte dell'alunno disabile.

Tali cambiamenti saranno autorizzati per iscritto da parte della Provincia di Como. Nel caso in cui le modificazioni siano assunte unilateralmente dalla Cooperativa, non vi sarà alcun riconoscimento economico corrispettivo.

La Provincia verificherà l'efficacia del lavoro svolto e potrà decidere anche in merito ad opportuni cambi di personale educativo, laddove si ravvisassero inadeguatezze e mancati miglioramenti nell'evoluzione dei soggetti destinatari del servizio.

Alla Provincia compete inoltre la verifica del livello di soddisfazione delle famiglie.

Art. 4

Per garantire il conseguimento delle finalità del Servizio, la Cooperativa dovrà:

- incaricare un referente di formazione socio/psico/pedagogica, con funzioni di coordinamento e con esperienza almeno biennale nella funzione.
- garantire l'esatta esecuzione delle prestazioni in favore dei soggetti disabili i cui nominativi sono indicati al paragrafo precedente.
- fornire apposita scheda sulla quale ogni operatore dovrà indicare gli orari e le prestazioni effettuate. Detta scheda dovrà essere consegnata all'Amministrazione Provinciale ogni qualvolta l'Ente intenda procedere alle opportune verifiche.

La Cooperativa si obbliga ad eseguire il servizio indicato nei paragrafi precedenti ed è responsabile del suo esatto adempimento, nonché dei danni arrecati a persone e/o cose della Provincia di Como e verso terzi.

La Cooperativa non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione.

Art. 5

La Cooperativa si obbliga a:

- far pervenire alla Provincia, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'elenco degli utenti da assistere e del relativo monte ore individuale, l'elenco nominativo degli operatori che intenderà utilizzare e dei disabili ai quali saranno assegnati;
- garantire l'assistenza, anche in assenza dell'operatore indicato, e la rotazione qualora emergessero lamentele motivate da parte delle famiglie degli utenti.
- garantire la sostituzione dell'operatore, in caso di sua impossibilità a effettuare il servizio, per assenze superiori ai 3 giorni.

La Cooperativa è inoltre tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; dovrà comunicare, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte della Provincia di Como dell'esecutività del provvedimento di affidamento diretto del servizio, il nominativo del responsabile della sicurezza.

La Cooperativa è infine tenuta all'osservanza del D.lgs n. 196/2003, indicando il soggetto responsabile del trattamento dei dati personali, ex art. 29 del citato Decreto.

Art. 6

L'incarico avrà decorrenza dal 9 gennaio e terminerà il 30 giugno 2017. Il numero massimo di ore complessive d'assistenza previsto è pari a 72.

Art. 7

Il costo orario onnicomprensivo riconosciuto per la gestione del servizio è pari a € 21,50 IVA. 5% inclusa, per una spesa complessiva prevista pari ad € 1.548,00 IVA inclusa.

Art. 8

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata dietro presentazione di regolare fattura bimensile, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle ore effettivamente rese e rendicontate tramite apposito modulo che sarà trasmesso dalla Provincia di Como.

La Cooperativa, ai sensi dell'art. 3, comma 7 e 8, della legge n. 136/2010, assume l'obbligo inderogabile di utilizzare esclusivamente un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari connessi all'esecuzione dei lavori, ivi compresi i pagamenti di cui al comma 2° dell'art. 3 della suddetta legge, in modo da consentire la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

A specifica richiesta da parte della Provincia di Como, la Cooperativa dovrà produrre un rendiconto mensile del servizio effettuato da ogni operatore, con l'indicazione degli utenti e dei relativi orari effettuati.

La Provincia di Como liquiderà le fatture emesse dalla Cooperativa nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 9

Per ogni ora d'ingiustificato mancato espletamento del servizio e qualora la prestazione non fosse recuperata entro 15 giorni, s'applicherà una penale di €. 30,00=.

L'affidamento diretto s'intende automaticamente risolto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancato avvio del servizio riferito a tutti gli utenti assistiti.

La risoluzione espressa ai sensi del citato art. 1456 è altresì prevista nel caso in cui la condotta dolosa degli operatori rechi grave danno alla persona, alla salute psicofisica ed alla dignità di tutti gli utenti.

Art. 9

È fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio assunto.

Art. 10

Il presente Disciplinare è soggetto a pubblicazione solo in caso d'uso.

Tutte le controversie eventualmente insorgenti saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Como.

Art. 11

Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

Como, lì

PER LA PROVINCIA DI COMO
Il Dirigente del Settore
Servizi Sociali, Sanità e Pari Opportunità
Dr. Rodolfo Di Gilio
(firmato digitalmente)

PER LA COOPERATIVA
Il Legale Rappresentante